



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D.LGS. N. 231/2001**

PARTE SPECIALE IV

REATI DI CORRUZIONE

TRA PRIVATI

TELELOMBARDIA SRL

***DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE NELLA RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE 2014***



INDICE

1. PREMESSA	3
2. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS. N. 231/2001	3
3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS. N. 231/2001	4
4. INDIVIDUAZIONE DELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI"	4
5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	7
6.1 Il sistema in linea generale	7
6.2 Principi generali di comportamento	7
6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	9
8. SANZIONI DISCIPLINARI	10



1. PREMESSA

La presente Parte Speciale, con riferimento al reato previsto dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/01 (di seguito anche "Reati di Corruzione tra Privati"), illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai Soggetti Apicali e dai Soggetti Sottoposti che operano nelle relative aree a rischio reato.

Destinatari della presente Parte Speciale sono pertanto tutti i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti che operano nelle "aree a rischio reato" e nelle "aree strumentali", come di seguito identificate, con riferimento alle fattispecie contemplate dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

2. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS. N. 231/2001

Nel presente capitolo è illustrato il contenuto dei cosiddetti "reati societari" previsti dall'art.25-ter del D.Lgs. 231/2001, al fine di consentire l'acquisizione di nozioni utili alla comprensione del Modello e della presente Parte Speciale.

Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)

" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi."

Il fenomeno corruttivo è stato sempre concepito dal nostro ordinamento giuridico come raffigurabile prevalentemente, se non esclusivamente, nell'ambito dei poteri pubblici ed in tal senso il Codice Penale disciplina i reati di corruzione nel titolo dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'art 2635 cc in oggetto configura un **reato proprio**, che può essere commesso dagli amministratori e dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,



sindaci e liquidatori ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi soggetti.

Si tratta di un reato plurisoggettivo ed a concorso necessario, esattamente secondo lo schema della corruzione propria (319 c.p.). Infatti la norma prevede la specifica punibilità sia del **corrotto** (che a seguito della dazione o della promessa di utilità compie od omette atti in violazione dei doveri e degli obblighi inerenti al proprio Ufficio, cagionando nocumento alla Società) sia del **corruttore** (colui che dà o promette utilità).

Ai fini della responsabilità ex D. Lgs 2331/01, solo nell'ottica del corruttore è possibile ipotizzare una responsabilità dell'Ente **nell'interesse o a vantaggio del quale egli abbia agito**, posto che nell'ottica del corrotto la condotta è punibile solo ove cagioni **nocumento** alla società.

Il reato è infine perseguibile a querela, segnale della c.d. "privatizzazione" e "patrimonializzazione" degli interessi coinvolti.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS. N. 231/2001

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste in particolare agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2 da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
• Corruzione tra privati (art 2635cc)	Da 200 fino a 400 quote	

4. INDIVIDUAZIONE DELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI"

A seguito dell'attività "mappatura", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa di Telelombardia Srl, le aree considerate potenzialmente "a rischio reato" e/o le "attività sensibili", ossia degli ambiti della Società per i quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, sulla base delle valutazioni fatte dalla Società, il rischio di commissione dei reati riconducibili alla tipologia dei c.d Reati di Corruzione tra Privati.

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, sono individuate le seguenti **attività a rischio**, nelle quali potrebbe essere commesso il reato previsto alla lettera s-bis dell'art. 25-ter del Decreto o che potrebbero



essere strumentali alla loro commissione:

1. Gestione delle attività di vendita e di acquisto
2. Gestione delle risorse finanziarie
3. Gestione e assunzione del personale interno, dei collaboratori e dei consulenti
4. Gestione degli agenti
5. Gestione dei rimborsi spese

Principali ruoli aziendali coinvolti

- Amministratore Delegato
- Consiglieri Delegati
- Legale
- Infrastrutture e Tecnologie
- Amministrazione e Finanza
- Amministrazione Personale
- Commerciale
- Produzione
- Contenuti e Palinsesi

Principale reato astrattamente ipotizzabile ed esemplificazione delle modalità di attuazione dell'illecito

Il reato di corruzione si potrebbe realizzare, a titolo esemplificativo, attraverso l'erogazione indebita o la promessa di somme di denaro o di altre utilità (ad esempio l'assunzione di personale e/o acquisto da fornitori all'uopo indicati) per il compimento di un atto, l'erogazione di un servizio o la cessione di un bene al fine di conseguire un indebito vantaggio.

Principali attività di controllo:

Nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti coinvolti nell'area a rischio devono rispettare i principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico, nonché quanto previsto dal sistema di procure e deleghe, ecc.; in via esemplificativa e non esaustiva possono essere menzionati una serie di controlli specifici:

- pianificazione e definizione della politica commerciale;
- separazione delle funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di vendita;



- formalizzazione dei rapporti con i clienti mediante ordini di vendita e/o stipula di contratti;
- monitoraggio delle attività di vendita;
- verifica della completezza e dell'accuratezza degli ordini di vendita;
- verifica della corrispondenza tra ordini di vendita, prestazione effettuata e fatture emesse;
- segregazione delle funzioni tra chi processa e registra le fatture attive e chi processa gli incassi e chi fa recupero del credito;
- fatturazione attiva;
- registrazione degli incassi e relativo controllo;
- separazione di funzioni nell'ambito del processo di gestione del credito;
- svolgimento di attività di monitoraggio periodico dei crediti scaduti;
- autorizzazione delle note di credito;
- chiara definizione dei criteri di selezione dei consulenti;
- formalizzazione dei rapporti con i consulenti;
- inserimento nei contratto di consulenza e di appalto della clausola di rispetto del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
- monitoraggio dell'attività svolta dai consulenti;
- verifica dell'effettiva erogazione della prestazione da parte del consulente prima dell'autorizzazione al pagamento della fattura;
- definizione dei criteri di selezione dei fornitori, monitoraggio delle prestazioni dei fornitori e valutazione periodica degli stessi, verifica di completezza dei documenti compilati (richieste di acquisto, ordini, ecc.) e di quanto previsto secondo la procedura aziendale "procedura acquisti";
- creazione ed autorizzazione delle richieste di acquisto e degli ordini di acquisto / contratti con i fornitori secondo le procure in essere ed i poteri autorizzativi interni;
- autorizzazione degli accordi contrattuali secondo le procure in essere;
- formalizzazione dei rapporti con gli agenti e consulenti mediante la stipula di accordi contrattuali con indicazione di specifiche clausole relative al rispetto del Codice Etico e del Modello di Telelombardia;
- monitoraggio delle attività svolte dagli agenti;
- monitoraggio delle prestazioni da fatturare;
- segregazione delle funzioni tra chi registra le fatture passive e chi processa i pagamenti;
- separazione dei ruoli aziendali tra chi registra le fatture e chi predispone gli ordini di pagamento;
- verifica della corrispondenza tra il bene/servizio ricevuto e quanto inserito nelle fatture;
- autorizzazione per le variazioni delle anagrafiche fornitori e controlli;
- necessità del benessere alla registrazione delle fatture passive;
- archiviazione delle fatture passive da parte della funzione aziendale preposta;
- adeguata formalizzazione dell'iter di selezione del personale e delle responsabilità nelle diverse fasi del processo;
- necessaria approvazione delle assunzioni dei dipendenti e degli avanzamenti di carriera e retributivi; in particolare le lettere di assunzione, gli avanzamenti e



- amenti sono autorizzate dall'Amministratore Delegato;
- adeguata gestione dell'anagrafica dipendenti, mediante la previsione della necessaria autorizzazione per qualsiasi creazione e/o variazione nell'anagrafica dipendenti. Eventuali variazioni legate alla qualifica e/o al livello retributivo devono essere preventivamente autorizzate dell'Amministratore Delegato;
 - archiviazione della documentazione relativa alle richieste di permessi da parte del responsabile coinvolto;
 - le attività connesse ai rimborsi spese sono regolate all'interno della procedura "Note spese";
 - necessaria autorizzazione dei pagamenti da parte dei procuratori abilitati.

5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

5.1 Il sistema in linea generale

Nello svolgimento delle attività relative alle potenziali Aree a rischio reato, oltre alle regole espressamente richiamate nel presente documento, gli Organi Sociali di Telelombardia S.r.l., i Dipendenti, i Collaboratori, anche per il tramite di Fornitori, Consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono la propria prestazione all'interno della Società, devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
- le disposizioni contenute nel presente Modello;
- il Codice Etico;

il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida dell'Ente, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa.

5.2 Principi generali di comportamento

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono rispettare principi e norme di comportamento dettate nel Modello, nelle norme di legge, nel Codice Etico e nelle procedure di Telelombardia S.r.l. .

E' quindi assolutamente vietato:

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- mettere in atto qualsiasi condotta che possa integrare un comportamento rilevante di qualsivoglia fattispecie di reato, e in particolare contemplata dal DLgs 231/01 e successive modifiche e integrazioni e con particolare riferimento all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001;



- mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità direttamente o indirettamente alle persone indicate nel primo e secondo comma dell'art 2635 del codice civile di società clienti e/o fornitrici;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, alle persone indicate nel primo e secondo comma dell'art 2635 del codice civile di società clienti e/o fornitrici o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire connessi al rapporto di affari con la Società o altre società del Gruppo o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società o il Gruppo. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono essere offerti come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve darne tempestiva informazione alla società di appartenenza la quale, ove ritenuto opportuno informa tempestivamente l'O.d.V.; in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di Agenti, Partners Commerciali, Collaboratori, Giornalisti, Autori e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- prendere in esame eventuali segnalazioni provenienti da persone indicate nel primo e secondo comma dell'art 2635 del codice civile di società clienti e/o fornitrici per permettere l'assunzione di personale presso la Società o per favorire il ricorso a Fornitori o Partners commerciali nello svolgimento dell'attività della Società.
- farsi rappresentare, da un consulente o da altro soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse.

A tal fine, è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico della Società;
- della legge e della corretta pratica commerciale;



- assicurare trasparenza e correttezza delle informazioni societarie, delle transazioni e dei flussi finanziari e contabili. In particolare, così come precisato all'interno del Codice Etico, tutti i Destinatari del Codice Etico devono assicurare la massima verificabilità, trasparenza e completezza delle informazioni sia verbali che documentali (cartacee e digitali), prodotte nell'ambito delle svolgimento delle attività di propria competenza e responsabilità;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

6. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs.231/2001.

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti nei precedenti paragrafi e nelle procedure dell'Ente;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle eventuali azioni correttive stabilite dalla Società con riferimento alle attività ed ai controlli statuiti nei precedenti paragrafi, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui agli artt.24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01;
- formulare suggerimenti per l'aggiornamento delle prescrizioni del Modello al fine di assicurarne l'adeguatezza con riferimento alle caratteristiche della Società.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, al fine di verificare l'adeguatezza e la corretta implementazione delle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo secondo le modalità definite dalla Parte Generale del Modello.



8. SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio costituente parte integrante del Modello. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, linee guida, sistemi di prevenzione aziendali, nonché delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.